



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Prot. N. 674/ V

Messina, 27 aprile 2023

Agli ONOREVOLI e SENATORI
Loro Sedi

Agli Ordini Ingegneri Siciliani
Loro Sedi

Oggetto: SISMABONUS - ESTENSIONE BENEFICI 110% fino al 2025 anche per le Aree Sismiche classificate in Zona 1 e 2.

Egregi Onorevoli, Egregi Senatori,

Il Terremoto del 2 Aprile a Catania rende drammaticamente attuale l'adozione di serie misure che proteggano il ns. patrimonio edilizio.

L'opportunità di intervenire per mettere in sicurezza il ns. Territorio potrebbe essere rappresentata da un'*estensione delle previsioni* contenute nell'Emendamento approvato dalla Legge di Bilancio 2022.

La legge n. 234/2021 (**la legge di bilancio 2022**) ha previsto la proroga del superbonus 110% fino al 31 dicembre 2025, per gli interventi di efficientamento energetico e di miglioramento sismico effettuati nelle aree colpite da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009, ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

La detrazione del 110% spetta, ai sensi dell'art. 119, comma 8-*bis*, DL 34/2020, per interventi effettuati su

- edifici condominiali,
- edifici appartenenti a persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa o professione, composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche,
- edifici appartenenti ad enti del Terzo settore,
- istituti autonomi case popolari (IACP),
- immobili di cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

L'art. 119 D.L. 34/2020 prevede due modalità alternative di fruizione della detrazione: il **superbonus "rafforzato"** ed il **superbonus "combinato"**.

Il primo è disciplinato dall'art. 119, comma 4-*ter*, del DL 34/2020 e prevede un aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali sismabonus ed ecobonus, sostenute entro il 30 giugno 2022. Tali spese devono però riguardare esclusivamente gli interventi di ricostruzione dei fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al D.L.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MESSINA

189/2016 e al D.L. 39/2009, nonché in tutti i comuni colpiti da eventi sismici ed in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza dopo il 2008: tali incentivi sono comunque alternativi ai contributi per la ricostruzione e possono essere fruiti per tutte le spese relative a fabbricati danneggiati, ad esclusione degli immobili destinati ad attività produttive.

Il superbonus combinato è invece contenuto nel comma 4-*quater* dell'art. 119, D.L. 34/2020 e ss.mm.ii., e prevede che la detrazione 110% sia dovuta solo **per “l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione” e deve ad ogni modo riguardare** i comuni colpiti da eventi sismici a partire dal 1 aprile 2009 e che hanno dichiarato lo stato di emergenza. A differenza del superbonus rafforzato, non è presente alcun riferimento esplicito all'esclusiva fruizione dell'agevolazione da parte dei fabbricati danneggiati.

Per gli interventi effettuati nell'ambito di tali agevolazioni, il Superbonus spetta, come sopra anticipato, per tutte le spese sostenute entro il **31 dicembre 2025**.

Orbene, si ritiene superfluo dilungarsi sulle condizioni di inadeguatezza che caratterizzano la prevalenza del nostro patrimonio edilizio privato: l'estensione degli incentivi e della durata degli stessi costituisce scelta obbligata per chi ha in mano le sorti del nostro territorio e dei suoi abitanti.

Sono queste le ragioni che ci portano a proporre di estendere gli incentivi, previsti nelle Aree colpite da Eventi Sismici a partire dal 2009 anche alle **Aree Sismiche classificate in Zona 1 e 2.**

Il Superbonus è l'ultima possibilità per adeguare il nostro patrimonio edilizio-residenziale in termini di sicurezza antisismica ed abbiamo, oggi, il dovere di conferire ai nostri edifici le condizioni minime per sopportare l'azione sismica nel loro periodo di vita nominale.

Pertanto, chiediamo la proroga del superbonus 110% fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi di efficientamento energetico e di miglioramento sismico effettuati nelle aree ricadenti – almeno in una prima fase nelle more di recuperare fondi sufficienti per le Zone Sismiche 1 e 2 – in Zona Sismica 1 (sismicità alta).

Cordialità

Il Presidente
(ing. Santi Trovato)



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Prot. N. 674/ V

Messina, 27 aprile 2023

Agli ONOREVOLI e SENATORI
Loro Sedi

Agli Ordini Ingegneri Siciliani
Loro Sedi

Oggetto: SISMABONUS - ESTENSIONE BENEFICI 110% fino al 2025 anche per le Aree Sismiche classificate in Zona 1 e 2.

Egregi Onorevoli, Egregi Senatori,

Il Terremoto del 2 Aprile a Catania rende drammaticamente attuale l'adozione di serie misure che proteggano il ns. patrimonio edilizio.

L'opportunità di intervenire per mettere in sicurezza il ns. Territorio potrebbe essere rappresentata da un'*estensione delle previsioni* contenute nell'Emendamento approvato dalla Legge di Bilancio 2022.

La legge n. 234/2021 (**la legge di bilancio 2022**) ha previsto la proroga del superbonus 110% fino al 31 dicembre 2025, per gli interventi di efficientamento energetico e di miglioramento sismico effettuati nelle aree colpite da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009, ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

La detrazione del 110% spetta, ai sensi dell'art. 119, comma 8-*bis*, DL 34/2020, per interventi effettuati su

- edifici condominiali,
- edifici appartenenti a persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa o professione, composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche,
- edifici appartenenti ad enti del Terzo settore,
- istituti autonomi case popolari (IACP),
- immobili di cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

L'art. 119 D.L. 34/2020 prevede due modalità alternative di fruizione della detrazione: il **superbonus "rafforzato"** ed il **superbonus "combinato"**.

Il primo è disciplinato dall'art. 119, comma 4-*ter*, del DL 34/2020 e prevede un aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali sismabonus ed ecobonus, sostenute entro il 30 giugno 2022. Tali spese devono però riguardare esclusivamente gli interventi di ricostruzione dei fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al D.L.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MESSINA

189/2016 e al D.L. 39/2009, nonché in tutti i comuni colpiti da eventi sismici ed in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza dopo il 2008: tali incentivi sono comunque alternativi ai contributi per la ricostruzione e possono essere fruiti per tutte le spese relative a fabbricati danneggiati, ad esclusione degli immobili destinati ad attività produttive.

Il superbonus combinato è invece contenuto nel comma 4-*quater* dell'art. 119, D.L. 34/2020 e ss.mm.ii., e prevede che la detrazione 110% sia dovuta solo **per “l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione” e deve ad ogni modo riguardare** i comuni colpiti da eventi sismici a partire dal 1 aprile 2009 e che hanno dichiarato lo stato di emergenza. A differenza del superbonus rafforzato, non è presente alcun riferimento esplicito all'esclusiva fruizione dell'agevolazione da parte dei fabbricati danneggiati.

Per gli interventi effettuati nell'ambito di tali agevolazioni, il Superbonus spetta, come sopra anticipato, per tutte le spese sostenute entro il **31 dicembre 2025**.

Orbene, si ritiene superfluo dilungarsi sulle condizioni di inadeguatezza che caratterizzano la prevalenza del nostro patrimonio edilizio privato: l'estensione degli incentivi e della durata degli stessi costituisce scelta obbligata per chi ha in mano le sorti del nostro territorio e dei suoi abitanti.

Sono queste le ragioni che ci portano a proporre di estendere gli incentivi, previsti nelle Aree colpite da Eventi Sismici a partire dal 2009 anche alle **Aree Sismiche classificate in Zona 1 e 2.**

Il Superbonus è l'ultima possibilità per adeguare il nostro patrimonio edilizio-residenziale in termini di sicurezza antisismica ed abbiamo, oggi, il dovere di conferire ai nostri edifici le condizioni minime per sopportare l'azione sismica nel loro periodo di vita nominale.

Pertanto, chiediamo la proroga del superbonus 110% fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi di efficientamento energetico e di miglioramento sismico effettuati nelle aree ricadenti – almeno in una prima fase nelle more di recuperare fondi sufficienti per le Zone Sismiche 1 e 2 – in Zona Sismica 1 (sismicità alta).

Cordialità

Il Presidente
(ing. Santi Trovato)